

Determina dl Direttore Generale n. 320 del 27/11/2017

OGGETTO: Procedura negoziata senza bando soglia, finalizzata all'acquisizione del Servizio Cassa per i servizi finanziari dell'Ente. La gara verrà svolta in conformità a quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016. La durata dell'appalto è di 36 mesi, a decorrere dal 01/01/2018. Il codice C.I.G. è il seguente: CIG 7238489E13

Il Direttore Generale,

Dato atto che si rende necessario provvedere all'affidamento del Servizio Cassa per la gestione dei servizi finanziari dell'Ente;

Constatato, conseguentemente, che l'amministrazione deve dare corso all'iter procedimentale finalizzato all'affidamento del servizio cassa con una durata contrattuale come già definita in oggetto;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 07/06/2017, con la quale veniva autorizzata la pubblicazione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione la RdO n. 1627622 per l'affidamento del servizio Cassa;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, n. 7 del 4/10/2017 con la quale viene dichiarata deserta la RdO n. 1627622 ed autorizzato il Direttore Generale all'indizione di una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di cassa;

Vista la determina n. 278 del 12/10/2017, con la quale veniva autorizzata la pubblicazione di una procedura aperta per l'affidamento del servizio di cassa alle stesse condizioni economiche della RdO n. 1627622 andata deserta;

Preso atto che la procedura aperta per l'affidamento del servizio di cassa, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 122 del 20/10/2017 è andata deserta;

Preso atto che con determina n. 304 del 13/11/2017 è stata indetta una manifestazione di interesse per invitare operatori economici alla gara in oggetto, il cui termine scade alle ore 12:00 del 27/11/20107;

Visto l'art. 26, comma 3, della legge 488/1999, il quale espressamente dispone che: "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto";

Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;

Visto l'articolo 4 del D.Lgs,. 50/2016 secondo il quale "L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica"

Visto l'articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006, in base al quale "Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al



mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.

Considerato che alla data del 8/11/2017 sul mercato elettronico della P.A. risulta iscritto nella Provincia di Napoli un solo istituto di Credito nel *Metaprodotto Servizi bancari - Servizi Tesoreria e Cassa*:

Considerato che l'albo degli iscritti nel *Metaprodotto Servizi bancari* - *Servizi Tesoreria e Cassa* è pubblico e, pertanto, in presenza di una solo impresa iscritta l'Amministrazione non può soddisfare il principio della economicità del procedimento amministrativo, come prescritto nel citato articolo 4 del D.Lgs. 50/2016;

Preso atto che la categoria merceologica Servizi Bancari - Servizio Tesoreria e Cassa non rientra nelle categorie di cui al DPCM 24 dicembre 2015 "Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89";

Visto il comma 2, articolo 36 del D.Lgs. 50/2016, in base al quale per importi inferiori alla soglia comunitaria "è fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie";

Ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016 all'espletamento di una gara mediante procedura negoziata sotto soglia, selezionando l'operatore economico con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, commi 2 e 3 del d.lgs. 50/2016;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

Dato atto che, in conformità a quanto disposto dell'art. 51, comma 1 del d.lgs. 50/2016, la stazione appaltante non ha potuto effettuare una suddivisione in lotti, al fine di evitare problematiche (tecniche, amministrative ecc.) nella fase di gestione esecutiva dell'appalto, qualora la prestazione appaltata venisse erogata da differenti centri di imputazione **Dato** atto che.

- l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di assicurare gli adempimenti a carattere finanziario dell'Ente;
- l'oggetto del contratto riguarda il Servizio di Gestione Cassa;
- il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata autenticata;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Convenzione;
- il contraente verrà selezionato, mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del d.lgs. 50/2016, previa attivazione di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016;

Visti:

- l'art. 60 del d.lgs. 50/2016, disciplinante le procedure aperte;
- l'art. 26, comma 6 del d.lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti:
- il regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza;
- l'art. 26 della legge 488/1999 che prevede l'utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;



• gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia di "amministrazione trasparente";

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.3 del 17/11/2016, che ha approvato il bilancio di previsione 2017

Determina

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono di seguito integralmente trascritte e riportate,

- 1) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara mediante procedura negoziata senza bando, a ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento del Servizio di Cassa per la durata di 36 mesi a far data dal 01/01/2018, con l'utilizzo del criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come disciplinata dall'art. 95, commi 2 e 3 del d.lgs. 50/2016;
- 2) di approvare i contenuti espressi nell'allegata Convenzione per quanto attiene alle modalità di svolgimento dell'appalto e dell'allegato Bando di gara e per quanto attiene alle modalità di svolgimento della procedura di gara;
- 3) di quantificare la base d'asta in euro 19.985,53 oltre IVA annui;
- 4) di confermare l'assenza di interferenze e pertanto che non vi sono somme da riconoscere all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto a titolo di costi della sicurezza;
- 5) l'onere della presente delibera graverà sul capitolo 3100 dei competenti esercizi finanziari
- 6) ai fini del pagamento del contributo di gara a favore di ANAC, di disporre l'impegno di euro 30.00 sul capitolo 3100 del bilancio 2018;
- 7) di riservare all'amministrazione, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del d.lgs. 50/2016, la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida purché idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza e congruità della stessa (art. 69 del r.d. 827/1924);
- 8) di autorizzare il ricorso alla procedura negoziata qualora la presente gara non dia esito positivo, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016;
- 9) di nominare come responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della l. 241/1990 e dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 il dott. Salvatore Orfano;
- 10) di dare atto che, alla nomina della Commissione giudicatrice della gara, si provvederà con successivo provvedimento;

Il Direttore Generale f.f. Fabrizio Vecchi, PhD.